



DAR-0002689-01/04/2008-13.3.5.17

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

Roma, **E 1 APR. 2008.**

Ufficio IV - Servizio X

Servizio regioni a statuto speciale e province autonome, per le politiche connesse con le autonomie speciali e le minoranze

ALLA REGIONE PIEMONTE

- Assessorato cultura e minoranze linguistiche
Direzione promozione attività culturali-
istruzione-spettacolo
Promozione del patrimonio culturale e linguistico
(c.a. Dr.ssa Anna Maria Morello)
Via Meucci

10121 TORINO

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

- Assessorato Istruzione e cultura
(c.a. Dr.ssa Laura Saudin)
Piazza Deffeyes, 1

11100 AOSTA

ALLA REGIONE LIGURIA

- Assessorato alla cultura
(c.a. Dr.ssa Anna Fioretti)
Via D'Annunzio, 64

16121 GENOVA

ALLA REGIONE VENETO

- Assessorato Diritti umani e pari opportunità
Direzione relazioni internazionali
(c.a. Dr. Diego Vecchiato)
Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901
(Rio Novo) 30123 VENEZIA

**ALLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

- Assessorato Istruzione e cultura
(c.a. Dr. Marco Stolfo)
Via S. Francesco, 37

34133 TRIESTE

ALLA REGIONE ABRUZZO

- Assessorato Promozione culturale
(c.a. Dr.ssa Giuseppina Camilli)
- Via Roio, 12 - Palazzo Dragonetti

67100 L'AQUILA

ALLA REGIONE MOLISE

- Assessorato alla cultura
(c.a. Dr. Paolo Sassi)
Via Colitto, 2

86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE CAMPANIA

- Assessorato Istruzione e formazione
(c.a. Dr. Massimo Angrisano)
Centro Direzionale, isola A6

80143 NAPOLI

ALLA REGIONE BASILICATA

- Assessorato alla cultura
(c.a. Dr. Michele Di Capua)
Corso Umberto I°

85100 POTENZA

ALLA REGIONE PUGLIA

- Assessorato Pubblica istruzione
(c.a. Dr.ssa M. Rosaria Gemma)
Via Godetti, 26

70125 BARI

ALLA REGIONE CALABRIA

- Assessorato alla Cultura, Pubblica istruzione, Beni culturali
(c.a. Dr.ssa Anna Maria Scerbo)
Via Spasari, 3 – Galleria Mancuso

88100 CATANZARO

ALLA REGIONE SICILIA

- Assessorato beni culturali, ambientali e pubblica istruzione
(c.a. Dr.ssa Assunta Lupo)
Via delle Croci, 8

90100 PALERMO

ALLA REGIONE SARDEGNA

- Assessorato Pubblica Istruzione
(c.a. Dr.ssa Antonina Scanu)
Via Trieste, 187

9100 CAGLIARI

9101

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- Assessorato alla cultura Italiana
Servizio promozione minoranze linguistiche locali
(c.a. Dr. Marco Viola)
Piazza Dante, 15

38100 TRENTO

e p.c. AI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER
LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE

M

Oggetto: Legge 15 dicembre 1999, n.482 (norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) – Finanziamento dei progetti relativi ai fondi previsti dagli art. 9 e 15 della legge e delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della legge, emanato con d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 - **Fondi 2008.**

Con la presente circolare si forniscono le linee guida per la predisposizione dei progetti, presentati dalle amministrazioni territoriali e locali, finanziati con i fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

L'esperienza maturata nel corso degli anni ha fatto emergere l'esigenza di razionalizzare la procedura di finanziamento, considerata l'elevata complessità dell'intero processo anche in relazione all'esiguità delle risorse a disposizione.

Si è ritenuto necessario, pertanto, individuare *ex ante* parametri oggettivi che consentano di rendere il più possibile trasparente la ripartizione delle risorse.

La presente circolare, che ha carattere innovativo, rappresenta, dunque, un primo avvio di razionalizzazione delle procedure di ripartizione dei fondi, relativi ai finanziamenti dei progetti presentati dalle amministrazioni pubbliche, rispetto alle molteplici variabili da prendere in considerazione per una puntuale applicazione della normativa vigente.

1. Metodologia utilizzata

L'analisi per la revisione della procedura di assegnazione dei fondi ha individuato come punto di partenza i dati relativi al bacino di utenza interessato dalla citata legge per la definizione di alcuni criteri di carattere quantitativo che tengano conto della distribuzione sul territorio delle minoranze e, come indicato nelle norme, delle linee di intervento per cui è possibile presentare richieste di finanziamento.

I criteri individuati prevedono due livelli successivi di analisi:

1. ripartizione del fondo per linea di intervento;
2. ripartizione delle risorse all'interno di ciascuna linea di intervento sulla base del numero dei comuni in cui sussistono minoranze linguistiche.

1.1 Per quanto attiene al **primo livello di analisi** si è inteso definire delle quote di risorse da destinare a ciascuna linea di intervento, indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, concernente i criteri di ripartizione dei fondi. In particolare sono state definite quattro quote distinte per il finanziamento di progetti

relativi alla attivazione di sportelli linguistici, alla realizzazione di attività di formazione, agli interventi di toponomastica e alle attività a carattere culturale nel caso in cui esse contribuiscano alla salvaguardia, alla promozione e alla diffusione delle lingue ammesse a tutela.

Il fondo complessivo per il 2008, che ammonta a 5.617.000 euro al netto della quota da destinare al finanziamento dei progetti presentati da amministrazioni statali (definita pari a 200.000 euro, vale a dire il 3,4% del fondo iniziale di 5.817 milioni di euro), viene, pertanto, destinato nel seguente modo:

- per il 55% agli interventi per sportelli linguistici (per un ammontare di 3.089.350 euro);
- per il 25% agli interventi di formazione linguistica (per un ammontare complessivo di 1.404.250 euro);
- per il 15% agli interventi relativi ad attività culturali (per un ammontare complessivo di 842.550 euro);
- per il 5% agli interventi di toponomastica (per un ammontare complessivo di 280.850 euro).

La suddetta ripartizione è stata determinata sulla base dell'esperienza acquisita nell'ultimo quinquennio, tenendo conto delle richieste di finanziamento avanzate e di quelle concesse.

Con il **secondo livello di analisi** si è inteso, poi, attribuire a ciascuna delle minoranze ammesse a tutela una apposita quota del finanziamento per ciascun ambito di intervento. Tale impostazione è in linea con quanto stabilito dall'articolo 4 del DPCM 4 ottobre 2007 secondo il quale la ripartizione dei fondi deve tener conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dall'opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma.

Il parametro di riferimento per addivenire al suddetto obiettivo è stato individuato nel numero dei comuni in cui sono insediate le singole minoranze linguistiche.

Al fine di garantire l'opportunità di finanziamento di almeno un progetto a favore di ciascuna minoranza nonché di evitare una distribuzione che vada a vantaggio delle minoranze più consistenti, sono stati individuati correttivi in grado di ovviare effetti distorsivi.

A tal proposito la quota totale di finanziamento da attribuire a ciascuna minoranza, è stata determinata sommando i seguenti addendi:

- una quota costante, uguale per tutte le minoranze interessate e definita pari al 5% della quota del fondo assegnata alla singola linea di intervento;
- una quota variabile, definita sulla base del peso relativo di ogni minoranza calcolato come rapporto tra il numero dei comuni in cui è presente la singola minoranza e il totale dei comuni interessati. Non potendo disporre della

M

popolazione delle sole minoranze linguistiche (parlanti la lingua minoritaria) e del loro peso relativo rispetto alla popolazione complessiva del comune nel quale esse risiedono, è stato utilizzato un criterio che privilegia il bacino territoriale di riferimento definito in termini di confine amministrativo. Inoltre, la quota variabile, finanziariamente determinata per differenza tra la quota complessiva attribuita alla linea di intervento e la quota costante equiripartita tra le minoranze, è stata attribuita ai singoli gruppi linguistici in misura meno che proporzionale rispetto al numero dei comuni interessati da ciascun gruppo, in modo da garantire una quota pro capite per minoranza decrescente al crescere dei comuni coinvolti, considerando lo sfruttamento di economie di scala.

La ripartizione del fondo 2008 per linee di intervento e per minoranza linguistica necessita, dunque, che i soggetti proponenti presentino progetti distinti per minoranza linguistica, al fine di collocare gli stessi nel relativo fondo di appartenenza, specificando, come già accaduto in passato, gli ambiti di intervento cui si riferisce il progetto.

A tal fine le domande di finanziamento, con allegati i relativi progetti, debitamente sottoscritte, devono essere compilate in modo esaustivo secondo la scheda allegata (scaricabile sul sito <http://www.affariregionali.it>) e devono essere trasmesse sia in cartaceo che in formato elettronico alle Regioni.

Le Regioni avranno cura di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, Ufficio IV , Via della Stamperia, n. 8, Roma, i progetti ricevuti sia in cartaceo che in formato elettronico, utilizzando per quest'ultima modalità il seguente indirizzo di posta elettronica: ufficioIV.dar@palazzochigi.it.

La tabella seguente indica l'assegnazione delle quote per linee di intervento, ulteriormente distinte nella quota costante da equiripartire tra minoranze e in quella variabile definita in base al numero dei comuni in cui sono presenti le singole minoranze.

Assegnazione delle quote per linee di intervento		FONDI IN VALORE ASSOLUTO				
		Sportelli linguistici	Formazione	Attività Culturali	Toponomastica	Totale
1=2+3	Quote totali per linee di intervento % del fondo totale	3.089.350 55%	1.404.250 25%	842.550 15%	280.850 5%	5.617.000 100%
2	Quota costante da equiripartire tra minoranze % del fondo per linea di intervento	154.468 5%	70.213 5%	42.128 5%	14.043 5%	280.852
3	Quota variabile da ripartire in base al numero di comuni in cui sono presenti le singole minoranze % del fondo per linea di intervento	2.934.882 95%	1.334.037 95%	800.422 95%	266.807 95%	5.336.148

1.2 Per quanto attiene alla determinazione della quota da assegnare al Friuli Venezia Giulia, il finanziamento dei progetti destinati alle minoranze di lingua friulana, germanica e slovena presenti sul territorio di detta regione, essendo effettuato direttamente da parte della regione stessa, come stabilito dal decreto legislativo n. 223 del 2002, necessita di un'apposita illustrazione.

A tal fine si è provveduto al calcolo delle quote del fondo, per ciascuna linea di intervento, destinate alle minoranze che insistono sul territorio della regione friulana e da assegnare alla diretta competenza regionale. In particolare, dai fondi definiti nel punto precedente, per tipologia di intervento e per minoranza linguistica, sono state sottratte le quote da assegnare alle minoranze della regione Friuli Venezia Giulia, dove queste ultime sono state calcolate, per minoranza linguistica, in base al peso percentuale del numero dei comuni, in cui risiede la singola minoranza, presenti sul territorio della suddetta regione rispetto al numero complessivo di comuni che sono interessati dalla presenza della medesima minoranza.

Così, nel caso della minoranza friulana, i comuni interessati nella regione Friuli Venezia Giulia sono 177 su un totale di 184 comuni che, su tutto il territorio nazionale, presentano la minoranza linguistica friulana. Il peso relativo imputabile alla regione è dunque pari al 96%: tale percentuale del fondo assegnata alla minoranza friulana per ogni linea di intervento è stata imputata alla regione Friuli Venezia Giulia. Analogamente, per la minoranza germanica, la percentuale applicata è pari all'11%, equivalente al rapporto tra i 5 comuni che presentano una popolazione di lingua germanica sul solo territorio del Friuli Venezia Giulia e il numero complessivo di 44 comuni che, a livello nazionale, sono interessati dalla stessa minoranza. Infine, nel caso della minoranza slovena, l'intero importo calcolato per questa minoranza è stato attribuito al Friuli Venezia Giulia, essendo questa presente solo in questa regione.

In sintesi, il fondo complessivo assegnato al Friuli Venezia Giulia è pari a 1.169.677 euro, attribuibile per 643.322 euro agli interventi per sportelli linguistici, 292.419 euro agli interventi per formazione linguistica, 175.452 euro per attività culturali e 58.484 euro per la toponomastica.

Quota da assegnare al FVG in base al numero dei comuni						
	Quota FVG	Sportelli linguistici	Formazione	Attività Culturali	Toponomastica	Totale
Albanese						
Catalano						
Croata						
Francese						
Francoprovenzale						
Friulana	96%	425.854	193.570	116.142	38.714	774.279
Germanica	11%	25.348	11.522	6.913	2.304	46.087
Greca						
Ladina						
Occitana						
Sarda						
Slovena	100%	192.121	87.328	52.397	17.466	349.311
Totale		643.322	292.419	175.452	58.484	1.169.677

1.3 Sulla base del precedente conteggio, pertanto, per le altre regioni interessate dalla presenza di minoranze linguistiche, la ripartizione delle risorse del 2008 per tipologia di intervento e per gruppo linguistico sono sintetizzate nelle seguenti tabelle:

	RIPARTIZIONE DEL FONDO 2008	FONDI IN VALORE ASSOLUTO				
		Sportelli linguistici	Formazione	Attività Culturali	Toponomastica	Totale
1=2+3	Quote totali per linee di intervento	3.089.350	1.404.250	842.550	280.850	5.617.000
2	Quota costante da equiripartire tra minoranze	154.468	70.213	42.128	14.043	280.852
3	Quota variabile in base al numero dei comuni	2.934.882	1.334.037	800.422	266.807	5.336.148
4	Quota Friuli Venezia Giulia	643.322	292.419	175.452	58.484	1.169.677
5=1-4	Fondo netto FVG	2.446.028	1.111.831	667.098	222.366	4.447.323
	<i>Ripartizione per minoranze linguistiche</i>					
	Albanese	234.681	106.673	64.004	21.335	426.693
	Catalano	44.559	20.254	12.153	4.051	81.017
	Croata	67.756	30.798	18.479	6.160	123.192
	Francese	168.106	76.412	45.847	15.282	305.648
	Francoprovenzale	358.536	162.971	97.783	32.594	651.884
	Friulana	16.842	7.655	4.593	1.531	30.621
	Germanica	197.712	89.869	53.922	17.974	359.477
	Greca	168.106	76.412	45.847	15.282	305.648
	Ladina	227.784	103.538	62.123	20.708	414.152
	Occitana	343.694	156.225	93.735	31.245	624.898
	Sarda	618.251	281.023	168.614	56.205	1.124.093
	Slovena	-	-	-	-	-
	Totale	2.446.028	1.111.831	667.098	222.366	4.447.323

Quote totali per linea di intervento e per minoranza linguistica (valori in euro)

Ripartizione per minoranza linguistica	Sportelli linguistici	Formazione	Attività Culturali	Toponomastica	Totale	Numero di comuni coinvolti	Popolazione coinvolta	Peso % dei comuni coinvolti (a)
Albanese	234.681	106.673	64.004	21.335	426.693	49	108.407	7,6%
Catalano	44.559	20.254	12.153	4.051	81.017	1	40.257	1,1%
Croata	67.756	30.798	18.479	6.160	123.192	3	2.001	1,9%
Francese	168.106	76.412	45.847	15.282	305.648	24	44.638	5,3%
Francoprovenzale	358.536	162.971	97.783	32.594	651.884	119	192.285	11,8%
Friulana	442.695	201.225	120.735	40.245	804.901	184	868.338	14,6%
Germanica	223.060	101.391	60.835	20.278	405.564	44	67.785	7,2%
Greca	168.106	76.412	45.847	15.282	305.648	24	271.751	5,3%
Ladina	227.784	103.538	62.123	20.708	414.152	46	72.281	7,3%
Occitana	343.694	156.225	93.735	31.245	624.898	109	166.670	11,3%
Sarda	618.251	281.023	168.614	56.205	1.124.093	365	1.574.955	20,6%
Slovena	192.121	87.328	52.397	17.466	349.311	32	365.423	6,1%
Totale	3.089.350	1.404.250	842.550	280.850	5.617.000	1.000	3.773.791	100,0%

(a) Il peso relativo è calcolato sulla base della distribuzione percentuale della radice quadrata del numero dei comuni interessati dalla presenza di ciascuna minoranza linguistica.

Sportelli linguistici

Quote costante e variabile per minoranza linguistica (valori in euro)

Sportelli linguistici	Quota costante	Quota variabile	Fondo per intervento
Albanese	12.872	221.809	234.681
Catalano	12.872	31.687	44.559
Croata	12.872	54.883	67.756
Francese	12.872	155.234	168.106
Francoprovenzale	12.872	345.664	358.536
Friulana	12.872	429.823	442.695
Germanica	12.872	210.188	223.060
Greca	12.872	155.234	168.106
Ladina	12.872	214.911	227.784
Occitana	12.872	330.822	343.694
Sarda	12.872	605.379	618.251
Slovena	12.872	179.249	192.121
Totale	154.468	2.934.882	3.089.350

Formazione linguistica

Quote costante e variabile per minoranza linguistica (valori in euro)

Formazione	Quota costante	Quota variabile	Fondo per intervento
Albanese	5.851	100.822	106.673
Catalano	5.851	14.403	20.254
Croata	5.851	24.947	30.798
Francese	5.851	70.561	76.412
Francoprovenzale	5.851	157.120	162.971
Friulana	5.851	195.374	201.225
Germanica	5.851	95.540	101.391
Greca	5.851	70.561	76.412
Ladina	5.851	97.687	103.538
Occitana	5.851	150.373	156.225
Sarda	5.851	275.172	281.023
Slovena	5.851	81.477	87.328
Totale	70.213	1.334.037	1.404.250

Attività culturali

Quote costante e variabile per minoranza linguistica (valori in euro)

Attività Culturali	Quota costante	Quota variabile	Fondo per intervento
Albanese	3.511	60.493	64.004
Catalano	3.511	8.642	12.153
Croata	3.511	14.968	18.479
Francese	3.511	42.336	45.847
Francoprovenzale	3.511	94.272	97.783
Friulana	3.511	117.224	120.735
Germanica	3.511	57.324	60.835
Greca	3.511	42.336	45.847
Ladina	3.511	58.612	62.123
Occitana	3.511	90.224	93.735
Sarda	3.511	165.103	168.614
Slovena	3.511	48.886	52.397
Totale	42.128	800.422	842.550

Toponomastica

Quote costante e variabile per minoranza linguistica (valori in euro)

Toponomastica	Quota costante	Quota variabile	Fondo per intervento
Albanese	1.170	20.164	21.335
Catalano	1.170	2.881	4.051
Croata	1.170	4.989	6.160
Francese	1.170	14.112	15.282
Francoprovenzale	1.170	31.424	32.594
Friulana	1.170	39.075	40.245
Germanica	1.170	19.108	20.278
Greca	1.170	14.112	15.282
Ladina	1.170	19.537	20.708
Occitana	1.170	30.075	31.245
Sarda	1.170	55.034	56.205
Slovena	1.170	16.295	17.466
Totale	14.043	266.807	280.850

1.4 Al fine di procedere all'assegnazione delle risorse rispetto ai progetti presentati per l'anno 2008 è istituita, con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, un'apposita **Commissione** con il compito di assistere alla fase istruttoria dei progetti, di fissare i tetti di spesa, per ciascuna tipologia di intervento (sportello linguistico, formazione, attività culturali e toponomastica), tenendo conto della potenzialità di aggregazione dei comuni nell'ambito regionale.

La Commissione è presieduta dal Capo dell'Ufficio IV del Dipartimento per gli affari regionali e si compone, altresì, di sei membri, di cui due dirigenti del Dipartimento per gli affari regionali, un rappresentante del Confemili, un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI ed uno della Conferenza delle regioni e delle province autonome. I rappresentanti delle suddette associazioni sono individuati dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito dei componenti del Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche di cui all'art. 12 del DPR 2 maggio 2001, n. 345. Il supporto dei lavori della Commissione è garantito da una segreteria tecnica composta di personale interno al Dipartimento per gli affari regionali.

Va evidenziato che la suddetta composizione rende operativa anche la raccomandazione della Conferenza delle Regioni, espressa – in sede di Conferenza unificata- il 20 settembre 2007, di rendere effettiva la partecipazione delle autonomie nella fase istruttoria dei progetti.

La Commissione redige una graduatoria finale dei progetti presentati, sulla base di criteri che privilegiano la maggiore aggregazione, finanziando gli stessi, per linea di intervento e per minoranza linguistica, fino alla concorrenza delle risorse a disposizione.

2. Vincoli per la presentazione dei progetti

2.1 Si rammentano, innanzitutto, i seguenti *referimenti normativi* che disciplinano la materia in argomento:

- 1) decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal DPR n. 60 del 2003;
- 2) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, pubblicato in GU n. 258 del 6 novembre 2007, recante i criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 482/99, per il triennio 2008-2010;
- 3) legge di approvazione del bilancio dello Stato 2008-2010 del 24 dicembre 2007, n. 245.

Con riferimento al punto 1) si ricorda che il provvedimento pone dei vincoli sia per quanto attiene alle minoranze (art. 1) cui debbono far riferimento i progetti (**minoranze riconosciute** dalla legge e **delimitate** dalle amministrazioni provinciali sulla base della lingua usata dai componenti della minoranza, nonché del radicamento storico nel territorio), sia per quanto attiene il **termine perentorio del 30 aprile**, entro il quale gli enti locali debbono trasmettere i progetti alle Regioni.

Con riferimento al punto 2) si evidenziano gli aspetti riguardanti la nuova disciplina degli sportelli linguistici e le forme aggregative per la formazione e la toponomastica.

Con riferimento al punto 3) si evidenzia che lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio è di **5.817.465 euro**.

2.2 Per quanto attiene agli **sportelli linguistici** nel progetto deve essere definito il territorio del soggetto capo-fila. Va evidenziato che tale soggetto, a seconda delle intese e dei coordinamenti in sede locale, può essere un comune che aggrega altri comuni, ovvero un ente istituzionalmente superiore al comune (Regione, provincia, comunità montana, unione di comuni, ecc) che aggrega più comuni. Detta aggregazione deve risultare da un documento formale sottoscritto dai soggetti interessati.

Il finanziamento sarà assegnato al soggetto capo-fila, premiando la maggiore aggregazione.

Per quanto attiene l'esposizione dei costi si richiede:

- ammontare della retribuzione (giornaliera, o oraria, o mensile, ecc.) del personale addetto;
- numero delle ore di apertura dello sportello (ovvero numero dei giorni con indicazione delle ore giornaliere);
- rapporto di lavoro del personale impiegato a tempo determinato (da indicare espressamente).

Altri costi dovranno essere indicati in forma dettagliata tenendo comunque conto che talune spese non sono considerate finanziabili (spese generali, spese per arredamento, spese per coordinamento progetto, ecc).

2.3 Per quanto attiene alla **formazione linguistica**, questa deve essere destinata esclusivamente al personale dipendente; il progetto deve contenere riferimenti che giustificano la spesa: ore di lezione, compensi ai docenti, numero presunto degli allievi partecipanti ai corsi. Si deve indicare il luogo e la struttura ove i corsi saranno svolti.

2.4 I **progetti a carattere culturale** devono avere come obiettivo l'apprendimento e la diffusione della lingua, non devono essere sovra dimensionati e, comunque, debbono essere finanziariamente compatibili con la quota assegnata per ciascuna minoranza (v. tabella di riferimento per le attività culturali).

Saranno favorevolmente considerati i progetti che promuoveranno attività culturali in rete; diversamente non saranno presi in considerazione interventi generici volti alla promozione della lingua o della legge di tutela.

Si conferma quanto rappresentato già in precedenti circolari che sono esclusi dal finanziamento le spese per acquisto immobili o comunque spese in conto capitale, in quanto l'intervento statale è finalizzato a finanziare un prodotto di attività e non i presupposti per pervenire allo stesso.

2.5 Si elencano **altri vincoli**, alcuni dei quali già richiamati in precedenti circolari, rappresentando che il rispetto degli stessi consente un ulteriore passo per addivenire ad una compiuta razionalizzazione delle procedure:

- la durata del progetto non può essere superiore ad un anno dalla data di avvio dello stesso;

- la data di avvio del progetto deve essere ragionevolmente prossima a quella della disponibilità nei bilanci regionali dei fondi trasferiti dalla Presidenza del Consiglio;
- la richiesta di finanziamento deve risultare dalla delibera comunale ovvero dall'organismo esecutivo dell'ente ed il progetto deve essere corredato degli elementi contabili, completi di ogni dettaglio, per ogni singola voce facente parte dell'intervento;
- non sono ammessi al finanziamento i progetti già finanziati con fondi di esercizi precedenti ovvero con altre fonti di finanziamento (comunitari, regionali, sponsors, ecc), salvo il caso della richiesta espressa di cofinanziamento dello Stato;
- non sono ammessi al finanziamento i progetti che prevedono attività sovrapposte o coincidenti con quelle previste nei progetti presentati da enti territoriali di livello superiore;
- le domande di finanziamento per i progetti presentati dalle comunità montane devono essere corredati della delega di funzioni da parte dei comuni interessati.

Le regioni sono tenute a formulare un proprio giudizio sulla base della istruttoria effettuata.

3. Altre informazioni.

Nel corso dell'ultima riunione del Comitato tecnico consultivo (29 gennaio 2008) da parte dei rappresentanti delle autonomie è stata rappresentata la preoccupazione dei soggetti dell'amministrazione locale in ordine a quanto previsto del comma 79 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008, il quale, nel modificare l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclude per le pubbliche amministrazioni l'assunzione del personale a tempo determinato, riservando tale forma di rapporto di lavoro solo per i contratti stipulati per periodi non superiori a tre mesi ovvero per esigenze stagionali.

La preoccupazione degli enti locali nasce dal timore che possa venire meno il supporto del personale assunto a tempo determinato, oggi molto qualificato a svolgere le funzioni presso gli sportelli linguistici.

E' stata interpellato il Dipartimento per la funzione pubblica il quale ha espresso l'avviso che il quadro normativo relativo alla materia afferente le minoranze linguistiche storiche detta una disciplina speciale per i contratti a tempo determinato "rispondendo ad una finalità primaria del nostro ordinamento giuridico che è quella

prevista dall'art. 6 della Carta costituzionale ..." Per tale motivo il legislatore, secondo il suddetto Dipartimento, si è preoccupato di garantirla in via continuativa dando la possibilità per le amministrazioni locali sprovviste di personale idoneo di assumere personale a tempo determinato e pertanto i relativi contratti, potendo avere la durata massimo di un anno ed essendo finanziati con le risorse stanziare dal legislatore, rappresentano una categoria speciale di contratti a tempo determinato già inclusi dal regime ordinario di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Resta fermo che il personale assunto con tali contratti debba essere reclutato mediante espletamento di apposita procedura selettiva prevista dal menzionato d. lgs. 165 del 2001, in materia di reclutamento del personale.

Il menzionato Dipartimento non ritiene invece possano essere utilizzate le risorse stanziare dalla legge per il personale del comune assunto a tempo indeterminato.

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione si forniscono, per eventuali contatti e delucidazioni, i seguenti numeri telefonici: Dott.ssa Siniscalchi, 06/67794683; Dott. Fedele, 06/67796364.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Ferruccio SEPE)

